Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 30 luglio 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 giugno 1954, n. 523.

Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata, ai fini del trattamento di quiescenza, la ricongiunzione del servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Ferrovie dello Stato e delle altre Aziende autonome statali, con il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali con iscrizione agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, oppure a Casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli Enti predetti, nonchè con il servizio comunque prestato con iscrizione ai su menzionati Istituti di previdenza.

Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, la ricongiunzione si effettua altresì per i servizi non contemplati dal comma stesso, quando essa sia prevista dagli ordinamenti dello Stato, degli Istituti di previdenza o degli altri Enti che concorrono alla ricongiunzione medesima.

Art. 2.

La valutazione dei servizi ricongiungibili di cui al precedente art. 1 si effettua con l'applicazione delle norme dei rispettivi ordinamenti.

Qualora uno stesso servizio sia utile in base a più di uno degli ordinamenti dello Stato, degli Istituti di previdenza e degli altri Enti che concorrono alla ricongiunzione, esso si valuta per una sola volta, nella misura prevista dall'ordinamento più favorevole. Analogo criterio si adotta nel caso di più servizi utili simultaneamente resi.

Art. 3.

Il diritto al trattamento di quiescenza diretto o indiretto, la forma di esso — pensione o indennità una volta tanto — e la sua misura si stabiliscono applicando le norme che regolano il trattamento medesimo presso l'Ente al quale il dipendente presta servizio o è iscritto al momento della cessazione definitiva, tenendo conto della totalità dei servizi valutati ai sensi del precedente art. 2.

Art. 4.

Nei casi in cui la misura della pensione o della indennità una volta tanto sia da determinarsi con l'applicazione dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali oppure di quello della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, si applicano le seguenti norme:

a) per i periodi di servizio non coperti da iscrizione resi da militari non provvisti di stipendio e per quelli di servizio non di ruolo riconosciuti o riscattati con le norme di quiescenza statali, si attribuisce il primo stipendio o assegno pensionabile successivamente goduto;

b) per i servizi simultaneamente resi alle dipendenze dello Stato e con iscrizione alle Casse o alla Sezione predetta, si attribuisce lo stipendio o assegno pensionabile più favorevole.

Art. 5.

L'importo del trattamento di quiescenza calcolato ai sensi dei precedenti articoli si attribuisce per quote, a ciascun Ente concorrente alla ricongiunzione di cui all'art. 1, in proporzione alle durate dei rispettivi servizi utili.

Per la determinazione delle quote di cui al precedente comma, si considerano le durate dei servizi di ciascun Ente espresse in mesi, trascurando le frazioni di mese. I periodi dei servizi utili in pensione, secondo gli ordinamenti di più Enti, di cui al comma secondo

dell'art. 2, si attribuiscono per quote proporzionali alle durate degli altri servizi che sono utili soltanto in base alle norme di ciascuno dei predetti Enti.

Quando gli Istituti di previdenza concorrano alla ricongiunzione, nei casi in cui gli ordinamenti degli Istituti stessi stabiliscano che il trattamento di quiescenza sia ad onere ripartito con Enti locali, le quote da attribuirsi a questi Enti si calcolano applicando le disposizioni contenute nei precedenti commi, prendendo a base l'importo del trattamento di quiescenza determinato ai sensi dei precedenti articoli.

Art. 6.

Il trattamento di quiescenza spettante è corrisposto integralmente dall'Amministrazione statale, dall'Ente o dall'Istituto presso il quale il dipendente prestava servizio o era iscritto al momento della cessazione definitiva, salvo rivalsa delle quote non a proprio carico da determinarsi nel modo indicato al precedente art. 5.

La rivalsa, quando il trattamento di quiescenza abbia la forma della pensione, viene effettuata una sola volta mediante recupero del valore capitale delle quote non a proprio carico, in base ai relativi importi costituenti parti del trattamento diretto o indiretto originario.

I valori capitali delle quote di cui al comma precedente sono determinati, tenendo conto anche dell'onere relativo all'eventuale successiva riversibilità della pensione, mediante l'applicazione delle tabelle, con le relative norme, allegate alla presente legge.

Le Amministrazioni statali e gli Istituti di previdenza, nei casi di rivalsa di quote a carico di Enti locali, possono consentire che il recupero dei relativi valori capitali sia effettuato, anzichè in unica soluzione, mediante pagamento di corrispondenti rate annuali posticipate costanti, non superiori a dodici, comprensive degli interessi al saggio del 4,25 per cento.

Art. 7.

Il trattamento di quiescenza stabilito con le norme contenute nei precedenti articoli, salva la rivalsa di cui all'art. 6, è considerato, a tutti gli effetti, a totale carico dell'Amministrazione statale, dell'Ente o dell'Istituto che lo corrisponde ai sensi del comma primo del predetto art. 6, come se a tale Amministrazione, Ente o Istituto il dipendente avesse prestato servizio o fosse stato iscritto per l'intero servizio utile.

Il trattamento di riversibilità, sia per il diritto sia per la misura di esso, si stabilisce con l'applicazione delle norme previste dall'ordinamento dello Stato, dell'Istituto di previdenza o dell'Ente che, ai sensi del citato comma primo dell'art. 6, ha corrisposto il relativo trattamento di quiescenza originario.

Art. 8.

Il trattamento di quiescenza diretto o indiretto spettante in applicazione della presente legge è liquidato dall'Amministrazione statale competente.

Nei casi in cui il trattamento di quiescenza debba essere stabilito con le norme previste dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza, la Direzione generale degli Istituti ne determina contabilmente l'ammontare e trasmette gli atti alla competente Amministrazione statale per l'emissione del provvedimento.

Le pensioni di riversibilità sono liquidate direttamente dall'Amministrazione statale, dall'Istituto di previdenza o dall'Ente che ha corrisposto il relativo trattamento di quiescenza originario, salva in ogni caso la competenza della Corte dei conti in sede di ricorso.

Art. 9.

Per il personale cessato o che cessi dal servizio presso un'Amministrazione dello Stato o presso uno degli altri Enti di cui all'art. 1 al quale con apposito provvedimento sia stato riconosciuto il diritto a trattamento di quiescenza e che abbia riassunto o riassuma servizio pensionabile presso altra Amministrazione o Ente di cui allo stesso art. 1, la ricongiunzione dei servizi si effettua su domanda dell'interessato.

La domanda di ricongiunzione deve essere presentata all'Amministrazione od all'Ente presso cui ha avuto luogo la riassunzione entro il termine perentorio di due anni dalla riassunzione stessa o, se più favorevole, entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione della pensione o della indennità.

Per coloro che già abbiano riassunto servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di due anni decorre dalla data predetta.

La domanda di cui al comma precedente è comunicata d'ufficio all'Amministrazione o all'Ente tenuto a corrispondere il trattamento di quiescenza per il precedente servizio.

Art. 10.

Con la domanda di cui all'articolo precedente cessa il godimento della pensione già conseguita; l'interessato deve rifondere l'indennità una volta tanto già riscossa o le rate di pensione riscosse riferibilmente al periodo decorrente della data della riassunzione. La rifusione si effettua in unica soluzione oppure ratealmente, con trattenute sullo stipendio, per un periodo non superiore a dieci anni. La rifusione della indennità una volta tanto, ove sia fatta ratealmente, ha luogo con l'applicazione dell'interesse al saggio legale. Le rate dal servizio vengono detratte dal nuovo trattamento di quiescenza diretto, indiretto o di riversibilità, con ritenute non superiori al quinto della pensione.

Nel caso di cessazione dal servizio prima della scadenza del termine di cui al secondo comma del precedente art. 9, la domanda, se non ancora presentata, dev'essere prodotta dal dipendente o dagli altri aventi diritto entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della cessazione stessa.

Art. 11.

Nulla è innovato nei casi di passaggio dal servizio dello Stato a quello di altro Ente, quando dalle vigenti disposizioni sia prevista la liquidazione del trattamento di quiescenza, per la totalità dei servizi, in base alle norme di Stato. E' fatto salvo agli interessati il diritto di chiedere la liquidazione in base alle norme contenute nella presente legge, qualora sia consentita la ricongiunzione di altri servizi in applicazione del precedente art. 1.

Art. 12.

Ai fini dell'indennità di buonuscita corrisposta dall'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e dall'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato e dell'indennità premio di servizio corrisposta

dall'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata la ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione alle predette Opere di previdenza con i servizi prestati con iscrizione all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali Sezione previdenza.

Nei casi in cui ricorre l'applicazione del precedente comma, si ricongiungono anche i servizi che comunque siano riconosciuti utili dai singoli ordinamenti delle Opere di previdenza e dall'Istituto predetto.

Art. 13.

Nei casi di ricongiunzione previsti dal precedente art. 12, il diritto all'indennità di buonuscita o all'indennità premio di servizio si stabilisce, tenendo conto della totalità dei servizi valutabili, in base alle norme che regolano il trattamento di previdenza del dipendente al momento della sua cessazione definitiva dal servizio prestato con iscrizione agli Enti di cui al citato art. 12.

Art. 14.

Per stabilire la misura dell'indennità di buonuscita e dell'indennità premio di servizio di cui ai precedenti articoli 12 e 13, si determinano i relativi due importi complessivi che risulterebbero dall'applicazione delle norme dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, o dall'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato nel caso in cui l'ultimo servizio di Stato sia stato reso alle dipendenze delle Ferrovie, e di quelle dell'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali Sezione previdenza in base all'intero servizio utile, applicando per la valutazione dei singoli servizi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

Ciascuno dei due importi complessivi calcolati per l'Opera e per l'Istituto predetti si attribuiscono per quote proporzionali alle durate dei rispettivi servizi nel modo indicato al secondo comma del precedente art. 5.

Qualora anteriormente alla data della cessazione definitiva dal servizio, l'Opera di previdenza o l'Istituto abbia già provveduto a corrispondere l'indennità di buonuscita o l'indennità premio di servizio, spetta all'interessato soltanto la quota proporzionale di cui al comma precedente relativa ai servizi resi con iscrizione all'altro Istituto od Opera di previdenza.

Art. 15.

Nei casi di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14, l'Opera di previdenza e l'Istituto che concorrono alla concessione dell'indennità di buonuscita e della indennità premio di servizio si comunicano reciprocamente i dati relativi alla misura delle retribuzioni base della liquidazione e ai servizi valutabili da parte di ciascuno degli Enti predetti.

Ciascun Ente provvede poi al conferimento della quota a proprio carico ai sensi del precedente art. 14 e al relativo pagamento.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — TREMELLONI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Norme per l'applicazione delle tabelle I, II, III, IV e V

Norme generali. — Ai fini della determinazione dei valori capitali delle quote del trattamento di quiescenza, devono comprendersi nelle quote stesse, oltrechè la parte della pensione, anche quelle degli assegni accessori vitalizi e del caroviveri.

L'età del titolare si considera in anni interi, trascurando le frazioni non superiori a sei mesi e computando per un anno quelle superiori.

I coefficienti delle tabelle sono riferiti ad una lira di trattamento di quiescenza.

Tabella I. — Si applica per la determinazione dei valori capitali delle quote del trattamento di quiescenza diretto e dei relativi oneri di riversibilità, non facenti carico all'Ente che corrisponde l'intero trattamento spettante.

Si considera l'età del titolare della pensione alla data della definitiva cessazione dal servizio. Il valore capitale della quota del trattamento si ottiene moltiplicando il corrispondente coefficiente della tabella per l'importo della quota stessa.

Tabella II. — Si applica per la determinazione dei valori capitali delle quote del trattamento di quiescenza indiretto, qualora ne sia titolare la vedova sola.

Si considera l'età della vedova alla data della morte del marito. Il valore capitale della quota del trattamento si ottiene moltiplicando il corrispondente coefficiente della tabella per l'importo della quota stessa.

Tabella III. Si applica congiuntamente alla tabella IV per la determinazione dei valori capitali delle quote del trattamento indiretto, qualora ne sia titolare la vedova con orfani minorenni.

Considerate le età della vedova e dell'orfano più giovane alla data della morte del dipendente, il corrispondente coefficiente della tabella III si moltiplica per l'importo della quota del trattamento originario spettante alla vedova con orfani e per il numero fisso 0,83 ed il coefficiente della tabella IV corrispondente all'età dell'orfano più giovane si moltiplica per la predetta quota di trattamento originario. La somma dei due prodotti così calcolati costituisce il valore capitale della quota del trattamento relativo alla vedova con orfani.

Tabella IV. — Si applica per la determinazione dei valori capitali delle quote del trattamento indiretto, qualora ne sia titolare un orfano solo od un gruppo di orfani minorenni.

Considerata l'età dell'orfano, o di quello più giovane nel caso di gruppo di orfani, il valore capitale si ottiene moltiplicando il corrispondente coefficiente della tabella per l'importo della quota del trattamento di quiescenza indiretto originario e per il numero fisso 0,95.

Tabella V. — Si applica per la determinazione dei valori capitali delle quote del trattamento indiretto, qualora ne siano titolari uno o più orfani maggiorenni inabili, coesistano o meno orfani minorenni.

Considerata l'età dell'orfano maggiorenne più giovane, alla data della morte del dipendente, il valore capitale si ottiene moltiplicando il corrispondente coefficiente della tabella per l'importo della quota del trattamento di quiescenza indiretto originario.

Avvertenza. — Nel caso di vedova con orfani maggiorenni inabili — coesistano o meno orfani minorenni — il valore capitale si ottiene moltiplicando il coefficiente della tabella V corrispondente all'età dell'orfano maggiorenne più giovane per la quota del trattamento di quiescenza indiretto originario spettante alla predetta vedova con orfani.

TABELLA I

VALORE CAPITALE DELLA PENSIONE VITALIZIA DIRETTA UNITARIA E DEI RELATIVI ONERI DI RIVERSIBILITA'

Età del dipendente alla data della definitiva cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione	Età del dipendente alla data della definitiva cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione	Età del dipendente alla data della definitiva cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione
30	18,12	47	14,90	64	9,94
31	18,00	48	14,65	65	9,63
32	17,87	49	14,38	66	9,31
33	17,74	50	14,12	67	9,00
34	17,60	51	13,84	68	8,68
35	17,44	52	13,57	69	8,37
36	17,27	53	13,28	70	8,04
37	17,10	54	13,00	71	7,72
38	16,92	55	12,70	72	7,40
39	16,73	56	12,40	73	7,09
40	16,52	57	12,10	74	6,79
41	16,31	58	11,80	75	6,49
42	16,10	59	11,49	76	6,19
43	15,87	60	11,18	77	5,90
44	15,64	61	10,87	78	5,62
45	15,40	62	10,57	79	5,33
46	15,15	63	10,25	80	5,05

TABELLA II

VALORE CAPITALE DELLA PENSIONE VITALIZIA UNITARIA LIQUIDATA A FAVORE DELLA VEDOVA

Età della vedova alla data della morte del marito	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età della vedova alla data della morte del marito	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età della vedova alla data della morte del marito	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età della vedova alla data della morte del marito	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria
20	10.295	36	15.347	51	13.440	66	8.756
21	10.776	37	15.367	52	13.183	67	8.419
22	11.262	38	15.362	53	12.913	68	8.084
23	11.746	39	15.334	54	12.630	69	7.749
24	13.223	40	15.284	55	12.336	70	7.416
25	13.687	41	15.211	56	12.033	71	7.087
26	13.131	42	15.116	57	11.721	72	6.766
27	13.547	43	14.999	58	11.404	73	6.452
28	13.929	44	14.861	59	11.082	74	6.147
29	14.268	45	14.704	60	10.756	75	5.853
30	14.556	46	14.529	61	10.428	76	5.571
31	14.791	47	14.340	62	10.097	77	5.298
32	14.978	48	14.134	63	9.765	78	5.037
33	15.121	49	13.916	64	9.429	79	4.789
34	15.227	50	13.684	65	9.092	80	4.554
35	15.301						

TABELLA III

VALORE CAPITALE DELLA PENSIONE DI UNA LIRA A FAVORE DELLA VEDOVA A PARTIRE DAL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA' DELL'ORFANO

ETÀ DELLA VEDOVA	ETÀ DELL'ORFANO																				
	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
20	9.378	8.560	7.848	7.221	6.665	6.168	5.724	5.323	4.959	4.628	4.324	4.044	3.785	3.544	3.320	3.111	2.916	2.733	2.561	2.400	2.247
21	9.852	9.033	8.310	7.670	7.099	6.588	6.126	5.708	5.326	4.976	4.654	4.356	4.078	3.821	3.580	3.355	3.145	2.947	2.761	2.586	2.422
22	10.335	9.509	8.777	8.123	7.538	7.010	6.531	6.094	5.694	5.325	4.983	4.672	4.372	4.096	3.839	3.598	3.372	3.159	2.959	2.771	2.594
23	10.818	9.984	9.241	8.575	7.974	7.429	6.932	6.477	6.067	5.669	5.308	4.973	4.630	4.367	4.093	3.835	3.593	3.366	3.152	2.951	2.760
24	11.293	10.452	9.699	9.019	8.403	7.841	7.326	6.851	6.412	6.004	5.624	5.270	4.939	4.629	4.337	4.064	3.807	3.565	3.337	3.121	2.918
25	11.755	10.907	10.143	9.450	8.818	8.238	7.704	7.210	6.752	6.325	5.927	5.554	5.205	4.878	4.571	4.281	4.009	3.752	3.510	3.281	3.065
26	12.197	11.342	10.567	9.860	9.212	8.615	8.062	7.550	7.072	6.627	6.210	5.820	5.454	5.110	4.787	4.483	4.195	3.924	3.669	3.427	3.198
27	12.611	11.749	10.963	10.243	9.578	8.964	8.394	7.863	7.368	6.905	6.471	6.064	5.632	5.322	4.984	4.664	4.363	4.079	3.810	3.556	3.316
28	12.990	12.121	11.325	10.590	9.911	9.281	8.694	8.146	7.634	7.154	6.704	6.281	5.884	5.510	5.157	4.824	4.509	4.214	3.931	3.666	3.414
29	13.327	12.450	11.463	10.897	10.204	9.558	8.956	8.393	7.866	7.371	6.906	6.469	6.057	5.669	5.304	4.958	4.631	4.322	4.030	3.753	3.492
30	13.613	12.730	11.914	11.156	10.450	9.792	9.176	8.600	8.059	7.550	7.073	6.623	6.199	5.798	5.425	5.063	4.725	4.406	4.103	3.818	3.547
31	13.846	12.958	12.133	11.366	10.650	9.980	9.353	8.765	8.212	7.692	7.203	6.741	6.306	5.895	5.506	5.139	4.791	4.462	4.151	3.857	3.579
32	14.031	13.138	12.307	11.531	10.806	10.127	9.490	8.891	8.329	7.799	7.299	6.828	6.382	5.962	5.564	5.187	4.832	4.495	4.177	3.875	3.590
33	14.173	13.276	12.440	11.657	10.924	10.237	9.592	8.984	8.412	7.873	7.365	6.885	6.430	6.001	5.596	5.212	5.349	4.505	4.180	3.872	3.582
34	14.277	13.377	12.533	11.748	11.009	10.315	9.661	9.047	8.467	7.920	7.404	6.915	6.454	6.017	5.605	5.214	4.844	4.495	4.164	3.852	3.556
35	14.350	13.447	12.601	11.809	11.064	10.363	9.704	9.092	8.495	7.941	7.418	6.922	6.454	6.011	5.592	5.196	4.821	4.466	4.131	3.814	3.515
36	14.394	13.490	12.641	11.843	11.093	10.387	9.721	9.094	8.500	7.940	7.410	6.909	6.431	5.986	5.562	5.160	4.781	4.422	4.083	3.762	3.459
37	14.413	13.506	12.654	11.853	11.098	10.387	9.716	9.082	8.483	7.917	7.381	6.875	6.396	5.942	5.514	5.108	4.724	4.361	4.019	3.695	3.390
38	14.408	13.498	12.643	11.839	11.080	10.364	9.688	9.049	8.445	7.873	7.333	6.822	6.339	5.881	5.448	5.039	4.652	4.287	3.942	3.626	3.309
39	14.379	13.468	12.610	11.802	11.039	10.319	9.639	8.955	8.387	7.811	7.266	6.752	6.281	5.803	5.367	4.955	4.566	4.199	3.851	3.525	3.217
40	14.342	13.415	12.555	11.744	10.977	10.253	9.569	8.921	8.309	7.730	7.182	6.663	6.173	5.709	5.271	4.857	4.466	4.097	3.749	3.422	3.115
41	14.253	13.339	12.477	11.663	10.894	10.167	9.479	8.828	8.213	7.630	7.079	6.559	6.063	5.600	5.160	4.744	4.353	3.983	3.666	3.314	3.002
42	14.157	13.242	12.373	11.561	10.790	10.059	9.369	8.716	8.098	7.513	6.960	6.438	5.943	5.476	5.035	4.619	4.227	3.858	3.512	3.186	2.882
43	14.039	13.124	12.258	11.439	10.665	9.933	9.290	8.585	7.965	7.379	6.825	6.301	5.805	5.338	4.897	4.481	4.090	3.722	3.378	3.055	2.753
44	13.901	12.984	12.117	11.297	10.521	9.787	9.093	8.437	7.816	7.229	6.674	6.149	5.664	5.187	4.746	4.332	3.943	3.578	3.236	2.916	2.619
45	13.743	12.826	11.958	11.137	10.360	9.625	8.931	8.273	7.652	7.064	6.500	5.984	5.490	5.024	4.586	4.173	3.787	3.425	3.087	2.772	2.479
46	13.568	12.650	11.781	10.959	10.182	9.447	8.751	8.094	7.473	6.885	6.330	5.808	5.314	4.850	4.415	4.006	3.623	3.265	2.932	2.622	2.334
47	13.377	12.459	11.590	10.768	9.990	9.255	8.560	7.902	7.281	6.695	6.141	5.620	5.129	4.668	4.236	3.831	3.453	3.100	2.772	2.469	2.187
48	13.172	12.253	11.384	10.562	9.784	9.049	8.354	7.698	7.077	6.492	5.941	5.422	4.935	4.478	4.050	3.650	3.277	2.931	2.609	2.312	2.038
49	12.953	12.034	11.165	10.343	9.566	8.831	8.137	7.481	6.863	6.280	5.732	5.217	4.700	4.281	3.858	3.465	3.098	2.758	2.444	2.155	1.889
50	12.720	11.802	10.933	10.111	9.334	8.601	7.908	7.254	6.638	6.058	5.514	5.003	4.525	4.078	3.658	3.274	2.915	2.583	2.277	1.997	1.740
51	12.476	11.557	10.189	9.868	9.092	8.359	7.668	7.017	6.404	5.829	5.289	4.788	4.311	3.871	3.461	3.081	2.730	2.407	2.110	1.839	1.593
52	12.219	11.300	10.432	9.612	8.838	8.107	7.418	6.771	6.162	5.591	5.057	4.557	4.092	3.659	3.258	2.887	2.545	2.231	1.944	1.683	
53	11.948	11.030	10.163	9.344	8.571	7.843	7.159	6.515	5.911	5.346	4.418	4.327	3.869	3.444	3.052	2.690	2.359	2.055	1.780		
54	11.665	10.748	9.882	9.065	8.295	7.570	6.890	6.251	5.654	5.095	4.575	4.091	3.642	3.228	2.845	2.494	2.174	1.882			
55	11.371	10.455	9.590	8.776	8.009	7.289	6.614	5.982	5.391	4.840	4.328	3.853	3.415	3.010	2.639	2.299	1.991				
56	11.067	10.153	9.290	8.479	7.716	7.001	6.332	5.707	5.124	4.582	4.079	3.614	3.186	2.793	2.434	2.108					
57	10.756	9.843	8.983	8.175	7.418	6.708	6.046	5.429	4.854	4.322	3.829	3.376	2.959	2.579	2.233						
58	10.439	9.527	8.670	7.867	7.115	6.412	5.757	5.148	4.538	4.061	3.580	3.138	2.735	2.368							
59	10.118	9.208	8.354	7.556	6.809	6.114	5.467	4.867	4.313	3.802	3.333	2.904	[illegible]								
60	9.793	8.885	8.035	7.242	6.502	5.814	5.176	4.586	4.043	3.544	3.089	2.674									
61	9.464	8.560	7.714	6.926	6.193	5.513	4.886	4.307	3.775	3.290	2.848										
62	9.135	8.233	7.391	6.609	5.884	5.213	4.596	4.029	3.511	3.039											
63	8.802	7.903	7.067	6.291	5.574	4.914	4.308	3.754	3.250												
64	8.468	7.572	6.741	5.978	5.265	4.616	4.022	3.482													
65	8.133	7.240	6.415	5.655	4.957	4.320	3.740														
66	7.797	6.908	6.090	5.338	4.652	4.028															
67	7.462	6.578	5.766	5.024	4.350																
68	7.128	6.248	5.445	4.714																	
69	6.794	5.920	5.126																		
70	6.463	5.596																			
71	6.137																				

TABELLA IV

VALORE CAPITALE DELLA PENSIONE DI UNA LIRA DOVUTA AD UN ORFANO FINO ALLA MAGGIORE ETA'

Età dell'orfano	Valore della pensione	Età dell'orfano	Valore della pensione	Età dell'orfano	Valore della pensione
0	13.712	7	10.391	14	5.947
1	13.294	8	9.833	15	5.200
2	12.859	9	9.250	16	4.421
3	12.406	10	8.644	17	3.609
4	11.933	11	8.011	18	2.762
5	11.440	12	7.351	19	1.879
6	10.926	13	6.664	20	0.959

TABELLA V

VALORE CAPITALE DELLA PENSIONE VITALIZIA UNITARIA LIQUIDATA A FAVORE DEGLI ORFANI MAGGIORENNI

Età dell'orfano	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età dell'orfano	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età dell'orfano	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età dell'orfano	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria
21	18.572	31	17.353	41	15.495	51	12.872
22	18.469	32	17.198	42	15.272	52	12.568
23	18.365	33	17.036	43	15.042	53	12.258
24	18.259	34	16.867	44	14.803	54	11.939
25	18.148	35	16.692	45	14.554	55	11.613
26	18.031	36	16.509	46	14.295	56	11.276
27	17.909	37	16.319	47	14.025	57	10.933
28	17.778	38	16.123	48	13.747	58	10.584
29	17.643	39	15.900	49	13.461	59	10.235
30	17.501	40	15.710	50	13.170	60	9.885

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1954, n. 524.

Cambiamento della denominazione del comune di Brocco in quella di « Broccostella » (Frosinone).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Brocco (Frosinone) in data 23 luglio 1953, n. 20, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di « Broccostella »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Frosinone in data 25 settembre 1953, n. 173, con la quale è stato espresso parere in ordine alla citata richiesta;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Brocco, in provincia di Frosinone, è mutata in quella di « Broccostella ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 26 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 143. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1954, n. 525.

Modificazione della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Sidney (Australia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio della Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Sidney (Australia) è modificata come segue: Stati di Nuova Galles del Sud e Queensland, territorio federale, territorio del Nord, territorio di Papua, Isole Norfolk, territori di amministrazione fiduciaria della Nuova Guinea e di Nauru e possedimento francese dell'Isola di Nuova Caledonia e dipendenze, territori francesi del Pacifico, Isole Wallis e Horn, Nuove Ebridi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1954

EINAUDI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 64. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954, n. 526.

Supplemento di aggio a favore dei rivenditori di generi di monopolio sul prezzo di vendita delle sigarette Edelweiss con filtro e bocchino di sughero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 72 del regio decreto 14 giugno 1941, numero 577;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 757;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, n. 974;
Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il supplemento di aggio nella misura del due per cento a favore dei rivenditori di generi di monopolio sul prezzo di vendita di alcuni tipi di tabacchi lavorati nazionali di qualità superiore concesso con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 757, è esteso alle sigarette Edelweiss con filtro e bocchino di sughero, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 144. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 527.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli » di Galatina (Lecce).

N. 527. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli » di Galatina (Lecce) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 106. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 528.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Guinizelli » di Bologna.

N. 528. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Guinizelli » di Bologna viene eretta in morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 109. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954, n. 529.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione « æque principaliter » definitiva e perpetua delle parrocchie di San Matteo, in località Gamberaldi, e di San Pietro, in località Valnera, ambedue nel comune di Marradi (Firenze).

N. 529. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modigliana in data 16 ottobre 1953, relativo alla unione « æque principaliter » definitiva e perpetua delle parrocchie di San Matteo, in località Gamberaldi, e di San Pietro, in località Valnera ambedue nel comune di Marradi (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 85. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954, n. 530.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giustino Martire, alla borgata Alessandrina in Roma.

N. 530. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice in data 10 giugno 1952, integrato con altro decreto 11 stesso mese e con dichiarazione 30 novembre 1953, relativo alla erezione della parrocchia di San Giustino Martire, alla borgata Alessandrina, in Roma, e vengono, altresì, istituiti due uffici coadiutorali nella medesima parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 76. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954, n. 531.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Floreano Martire, in frazione Plaino del comune di Pagnacco (Udine).

N. 531. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 31 luglio 1953, integrato con postille 10 dicembre stesso anno e 2 febbraio 1954, relativo alla erezione della parrocchia di San Floreano Martire, in frazione Plaino del comune di Pagnacco (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 75. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954, n. 532.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice », con sede in Trento.

N. 532. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice », con sede in Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 95. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 215, che modifica gli articoli 5 e 6, della precitata legge 5 gennaio 1933, n. 30;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1952, registro n. 5 A.S.F.D., foglio n. 204, con il quale vengono nominati i membri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per il quadriennio 1952-1955;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A far parte del Consiglio di amministrazione della Azienda di Stato per le foreste demaniali, per il restante periodo del quadriennio 1952-1955, in sostituzione del dott. Carlo Spagnoli, cessato dalle funzioni di ispettore generale di finanza, è chiamato il direttore di ragioneria di 1ª classe rag. Francesco Grasso, designato dal Ministro per il tesoro.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1954

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1954
Registro n. 1 *Azienda forestale, foglio n.* 45. — CAZZATO

(3526)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1954.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale dell'11 maggio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno stesso anno, con il quale i signori prof. dott. Paolo Ricaldone fu Carlo e avv. Alberto Badini Confalonieri fu Alfonso, vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Torino;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori prof. dott. Paolo Ricaldone fu Carlo e avvocato Alberto Badini Confalonieri fu Alfonso sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1954

Il Ministro: GAVA

(3630)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1954.

Conferma del sindaco governativo del Monte di credito su pegno di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto l'art. 22 dello statuto del Monte di credito su pegno di Milano, approvato con decreto Ministeriale del 23 marzo 1950;

Visto il proprio decreto 27 aprile 1954, con il quale il dott. Ezzelino Stanghellini è stato confermato sindaco del Monte di credito predetto per l'anno 1953;

Considerato che il dott. Stanghellini è scaduto di carica con l'approvazione del bilancio 1953;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Ezzelino Stanghellini è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1954

Il Ministro: Gava

(3656)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1954.

Nomina del presidente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer), ente di diritto pubblico con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer), ente di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con decreto Ministeriale 4 agosto 1953;

Visto il proprio decreto 20 ottobre 1953, con il quale il cavaliere del lavoro Luigi Del Gaizo venne nominato presidente del predetto Istituto;

Considerato che il cavaliere del lavoro Luigi Del Gaizo è deceduto e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e il presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

Il cavaliere del lavoro ing. Stefano Brun è nominato presidente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer), ente di diritto pubblico con sede in Napoli, per la durata prevista dalle norme statutarie, in sostituzione del cavaliere del lavoro Luigi Del Gaizo, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1954

Il Ministro: Gava

(3738)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca della zona di ripopolamento e cattura di Mercenasco, Scarmagno, Montalenghe, Orio, Barone e Candia e costituzione della medesima in « zona 23 » (Torino).

Lo zona di ripopolamento e cattura di Mercenasco, Scarmagno, Montalenghe Orio, Barone e Candia (Torino), della estensione di ettari 1300 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 15 luglio 1951, viene revocata. Nella suddetta zona la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, rimangono vietate, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 28 febbraio 1955.

(3678)

Permuta di fondi e riduzione di superficie della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Maiolati, località San Vito (Ancona).

La zona di ripopolamento e cattura di Maiolati località San Vito (Ancona), di cui al decreto Ministeriale 17 giugno 1953, viene ridotta ad ettari 443. La zona stessa, a seguito di permuta di fondi resta così delimitata.

Confini:

partendo dall'abitato di Maiolati, strada comunale dei Tufi fino alla strada dei Vallati; strada dei Vallati (escluse però le colonie Bimbo Aurelio, Quaresima Pacifico, Quaresima Costantino, Agostinelli Giuseppe) fino alla strada di Moie; strada del Pianello fino al confine del comune di Maiolati; strada di Santa Lucia fino alla strada della Buccolina; strada della Buccolina fino alla strada provinciale dei Castelli; strada vecchia di colle Celeste, da Monteroberto a Maiolati.

(3677)

Rinnovo e riduzione di superficie della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Busseto (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Busseto (Parma), di cui al decreto Ministeriale 13 luglio 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1957, limitatamente ai fondi della superficie di ettari 827.

(3681)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per alienazione di certificato di rendita nominativa

(*Unica pubblicazione*) Avviso n. 2

La rendita sottoscritta essendo stata alienata per provvedimenti dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che il corrispondente certificato abbia potuto essere ritirato dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, la iscrizione fu annullata ed il relativo certificato è divenuto di niun valore:

Categoria del debito: Rendita 5% (1935). — Numero di iscrizione: 123188. — Intestazione della iscrizione: « Società Idroelettrica dell'Alto Savio Anonima con sede in Roma », ipotecato per cauzione dovuta dalla Società titolare a garanzia degli obblighi inerenti alla concessione di derivare acque dal fiume Savio in località detta Montecastello (Comune di Mercato Saraceno). — Ammontare della rendita annua: L. 1100.

Roma, addì 14 luglio 1954

Il direttore generale: Salimei

(3516)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 luglio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,74	640 —
» Genova	624,80	639,50
» Milano	624,80	640,75
» Napoli	—	—
» Palermo	624,77	642,05
» Roma	624,76	640,75
» Torino	624,80	639 —
» Trieste	624,80	—
» Venezia	624,80	642,10

Media dei titoli del 29 luglio 1954

Rendita 3,50 % 1906	63 —
Id. 3,50 % 1902	62,60
Id. 3 % lordo	93 —
Id. 5 % 1935	93,35
Redimibile 3,50 % 1934	80,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,825
Id. 5 % 1936	91,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 29 luglio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A. . . . . . Lit. 624,78
1 dollaro canadese . . . . . » 640,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,38

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il sig. Aldo Nanni fu Giovanni, nato a Medicina (Bologna), ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria industriale, rilasciatogli dal Politecnico di Torino in data 20 dicembre 1913 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1912-13.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico di Torino.

(3686)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

BENI ASPORTATI DAI TEDESCHI E RECUPERATI

VENTUNESIMO ELENCO

di beni recuperati dalla Germania e dall'Austria, per la riconsegna dei quali, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 896, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » numero 162 del 15 luglio 1948, dovrà essere fatta domanda, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell'industria e del commercio - Servizio restituzione beni asportati.

Il termine per la presentazione della domanda di riconsegna è di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente elenco (art. 5 del decreto legislativo).

In deposito provvisorio sotto vincolo doganale presso le FERROVIE DELLO STATO - SCALO TIBURTINO ROMA

Precisazioni, in seguito ad accertamenti ed analisi, della composizione, dimensioni e peso di alcune leghe di alluminio già pubblicate con imprecisa dizione nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 14 febbraio 1951 (XVI elenco dei beni asportati dai tedeschi e recuperati).

3 G.A. 494

5) 68 piastre rettangolari di lega di alluminio:
- dimensioni medie:
  - larghezza: 280 mm. 296 mm.;
  - spessore: 130 mm. 135 mm.;
  - lunghezza: 2200 mm.;
- composizione chimica media:
  - alluminio: 92,5 92,1;
  - rame: 3,75 3,60;
  - magnesio: 1,58 1,48;
  - manganese; 0,77 1,18;
  - silicio: 0,79 1,15;
  - ferro: 0,48 0,56.

Peso medio di ogni piastra kg. 220
Peso totale kg. 15.161

6) 55 piastre rettangolari di lega di alluminio, marcate col n. 69:
- dimensioni medie:
  - larghezza: 440 mm.;
  - spessore: 115 mm.;
  - lunghezza: 1020 980 mm.;
- composizione chimica media:
  - alluminio: 92,4 - 92,5;
  - rame: 3,75;
  - magnesio: 1,60;
  - manganese: 0,88;
  - silicio: 0,80;
  - ferro: 0,50.

Peso medio di ogni piastra kg. 136
Peso totale kg. 7.480

7) n. 1498 pani di lega di alluminio:
- dimensioni medie:
  - base maggiore: da 500×105 a 570×110 mm.;
  - base minore: da 470×85 a 540×85 mm.;
  - altezza: da 80 a 110 mm.;
- composizione chimica media:
  - alluminio: 94,0;
  - rame: 3,0;
  - magnesio: 1,5;
  - manganese: 1,6 0,7;
  - silicio: 1,6 - 0,4;
  - ferro: 0,7 - 0,4.

Il peso dei pani oscilla tra kg. 10,6 e kg. 15

Alcune partite non contengono magnesio e manganese, una partita ha una forte percentuale di ferro (5,90 per cento).

Peso totale kg. 17.41[illegible]

8) a) 27 piastre rettangolari di lega di alluminio:
dimensioni medie:
lunghezza: 2230 - 2260 mm.;
larghezza: 290 mm.;
spessore: 120-125 mm.;
composizione chimica media:
alluminio: 92,18 - 92,57;
rame: 2,20 3,75;
magnesio: 1,98 1,60;
manganese: 1,23 1,10;
silicio: 0,74 - 0,80;
ferro: 0,48 - 0,50.
Peso medio di una piastra kg. 220
Peso totale kg. 6.036

b) 70 piastre rettangolari di lega di alluminio, marcate col n. 69:
dimensioni medie:
lunghezza: 1020 - 980 mm.;
larghezza: 440 mm.;
spessore: 115 mm.;
composizione chimica media:
alluminio: 92,75;
rame: 3,40;
magnesio: 1,64;
manganese: 0,85;
silicio: 0,78;
ferro: 0,52.
Peso medio di ogni piastra kg. 136
Peso totale kg. 9.520

(3545)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Sisto Papa Martire » di Bellegra (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;
Visti i decreti legislativi 17 giugno 1938, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 15 luglio 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « San Sisto Papa Martire » di Bellegra (Roma) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su citato regio decreto-legge n. 375;
Visti i provvedimenti del Capo del disciolto Ispettorato del credito, in data 4 settembre 1940, col quale i signori dottor Giovanni Vassallo, e insegnante Stefano Mariani furono nominati componenti il Comitato di sorveglianza della predetta Cassa ed in data 11 settembre 1941, col quale il dott. Antonio Figliola fu nominato componente il Comitato di sorveglianza della Cassa medesima;
Considerato che i cennati componenti il Comitato di sorveglianza hanno declinato il mandato loro affidato e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori avv. Nicola Coronati fu Rodolfo, avv. Carlo Paoletti di Ulisse e rag. Guido Ferrari fu Cesare sono nominati componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Sisto Papa Martire » di Bellegra (Roma) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dei signori dott. Giovanni Vassallo, insegnante Stefano Mariani e dott. Antonio Figliola.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1954

Il Governatore: MENICHELLA

(3631)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa agraria di Alì Marina (Messina)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;
Visti i decreti legislativi 17 giugno 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 20 dicembre 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di Alì Marina (Messina) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su citato regio decreto-legge n. 375;
Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 18 febbraio 1948, con il quale il rag. Giuseppe Caminiti è stato nominato commissario liquidatore della predetta Cassa;
Considerato che il rag. Caminiti ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Armando Cascio di Carmelo è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di Alì Marina (Messina), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del rag. Giuseppe Caminiti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1954

Il Governatore: MENICHELLA

(3632)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « San Giuseppe » di Campofelice Fitalia (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;
Visti i decreti legislativi 17 giugno 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 12 luglio 1943, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « San Giuseppe » società cooperativa in nome collettivo, avente sede a Campofelice Fitalia (Palermo) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su citato regio decreto-legge n. 375;
Visto il provvedimento del Capo del disciolto Ispettorato del credito in data 12 luglio 1943, col quale il dott. Umberto Filosto è stato nominato commissario liquidatore della predetta azienda;
Considerato che il cennato commissario liquidatore ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Gaetano Donato di Umberto è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « San Giuseppe » società cooperativa in nome collettivo avente sede a Campofelice Fitalia (Palermo), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del dottor Umberto Filosto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1954

Il Governatore: MENICHELLA

(3633)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso speciale riservato ai reduci, per titoli (A - 1) a centodiciassette posti di direttore didattico governativo in prova (gruppo B, grado 9°).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

Veduto il decreto Ministeriale 24 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1948, col quale fu indetto un concorso per titoli a centodiciassette posti di direttore didattico governativo in prova (gruppo *B*, grado 9°), riservato ai reduci;

Veduto la legge 19 maggio 1950, n. 323, che ratifica il citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, con l'emendamento Pucci-Carcaterra;

Veduto il parere espresso dal Consiglio di Stato in data 15 novembre 1949, n. 1711;

Veduto il decreto Ministeriale 21 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1950, col quale si è riaperto il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al suindicato concorso;

Veduto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1951, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Veduto il parere espresso dal Consiglio di Stato in data 10 giugno 1952, n. 941;

Veduti i verbali e la relazione presentati dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti nella formazione della graduatoria generale di merito, della graduatoria dei vincitori e della graduatoria degli idonei:

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli a centodiciassette posti di direttore didattico in prova, indetto con decreto Ministeriale 24 luglio 1948, nell'ordine appresso indicato:

1. Giordano Ernesta fu Gaetano, deportata civile, punti 159,986;
2. Salvo Mario fu Eugenio, combattente, punti 152,064;
3. Cipollini Alfredo fu Attilio, profugo, punti 145,691;
4. Grecco Emanuele di Giuseppe, combattente, punti 142,499;
5. Romano Antonio fu Benedetto, combattente, punti 137,715;
6. De Napoli Giovanni fu Giuseppe, combattente, punti 135,333;
7. De Filippis Umberto fu Angelo, invalido, combattente, punti 135,146;
8. Ferracuti Vasco di Tommaso, punti 133,800;
9. Parisi Nicolò fu Salvatore, combattente, punti 133,083;
10. Gronchi Topi Maria di Giuseppe, combattente, punti 132,933;
11. Accardi Giuseppe fu Francesco, combattente, reduce prigionia, punti 132,017;
12. Turco Celestino fu Pasquale, combattente, punti 129,692;
13. Damiani Agilulfo fu Italiano, combattente, punti 129,371;
14. Brullo Giuseppe fu Vito, combattente, punti 127,810;
15. Rosco Michele di Giuseppe, combattente, punti 126,247;
16. Pece Alfredo fu Raffaele, invalido, combattente, reduce prigionia, punti 125,425;
17. Grasso Giuseppe fu Francesco, combattente, reduce prigionia, punti 46,810;
18. Pighin Sante di Antonio, combattente, reduce prigionia, punti 45,776;
19. Ranucci Cesare fu Giuseppe, combattente, punti 44,353;
20. Sbisà Luigi di Antonio, invalido, combattente, punti 44,326;
21. Claudi Claudio fu Nazzareno, combattente, partigiano combattente, punti 44,091;
22. Pennisi Michele di Giuseppe, combattente, punti 43,820;
23. Ghignoni Goliardo di Efisio, combattente, punti 43,650;
24. Pradi Francesco di Pietro, combattente, punti 43,599;
25. Vardè Vincenzo fu Francesco, ex dirigente rurale, combattente, punti 43,402;
26. Civitelli Tommaso fu Adolfo, invalido, combattente, punti 43,287;
27. Bruno Luigi di Francesco, invalido, combattente, punti 43,147;
28. Scintu Giuseppino fu Francesco, combattente, punti 42,946;
29. Violino Giuseppe fu Domenico, invalido, combattente, punti 42,890;
30. Cipriani Cirnos fu Giuseppe, combattente, punti 42,645;
31. Tasciotti Vincenzo fu Giovanni, combattente, punti 42,147;
32. Nigro Imperiale Gregorio di Francesco, combattente, punti 42,135;
33. Chiofalo Giuseppe di Antonino, combattente, punti 42,108;
34. Visalli Paolo di Pasquale, combattente, punti 42,068;
35. Grifi Loris di Amilcare, invalido, combattente, reduce prigionia, punti 42,005;
36. Leoni Alfiero fu Carlo, combattente, punti 41,996;
37. Pais Sebastiano fu Paolo, combattente, punti 41,923;
38. Zucchiatti Diego fu Angelo, combattente, partigiano combattente, orfano guerra, punti 41,833;
39. Cetto Attilio fu Giulio, ex dirigente rurale, combattente, punti, 41,736;
40. Graziani Sante di Giovanni, combattente, orfano guerra, punti 41,636;
41. Siggillino Aldo fu Antonio, profugo, punti 41,340;
42. Giraudi Giovanni di Michele, combattente, partigiano, punti 41,326;
43. Gigli Michele Arcangelo di Enrico, combattente, reduce prigionia, punti 41,286;
44. Friuli Fortunato fu Tommaso, combattente, punti 41,250;
45. Di Censo Orlando fu Elia, combattente, punti 40,921;
46. Gianasso Mario fu Giovanni, reduce prigionia, punti 40,875;
47. Franzoni Cesare fu Battista, combattente, punti 40,815;
48. Lobozzo Evaristo fu Antonio, invalido, combattente, punti 40,669;
49. Magnani Sigfrida di Gioacchino, partigiana, combattente, punti 40,650;
50. Dorigo Giuseppe fu Giovanni, combattente, punti 40,582;
51. Scano Edoardo fu Giuseppe, combattente, punti 40,580;
52. Giuliano Giulio di Eugenio, combattente, punti 40,501;
53. De Cimma Rocco di Francesco, combattente, punti 40,436;
54. Amadio Alfeo fu Emidio, partigiano, combattente, punti 40,382;
55. Prencipe Leonardo di Matteo, combattente, punti 40,148;
56. Benini Remo di Angelo, ex dirigente rurale, combattente, punti 40,143;
57. Ferrucci Mario di Gennaro, combattente, reduce prigionia, punti 40,042;
58. Chiaro Primo fu Evasio, invalido, combattente, reduce prigionia, punti 39,997;
59. Battistini Albino fu Antonio, combattente, punti 39,875;
60. Morelli Carlo di Pasquale, punti 39,854;
61. Agnelli Vittorio fu Giovanni, invalido, partigiano, combattente, punti 39,840;
62. Della Giovanna Silvio di Alessandro, combattente, punti 39,770;
63. Tani Giuseppe di Giovan Battista, combattente, punti 39,750;
64. Chiappini Arturo di Fernando, combattente, reduce prigionia, punti 39,708;
65. Cappella Guido di Pasquale, profugo, deportato civile, punti 39,700;
66. De Meo Ottavio fu Arturo, combattente, punti 39,665;
67. Providenti Salvatore fu Francesco, combattente, punti 39,456;
68. Orlandi Moisè Giuseppe fu Cesare, ex dirigente rurale, combattente, punti 39,330;
69. Caravaglios Francesco Maria fu Raffaele, combattente, punti 39,294;
70. Cozza Umberto fu Michele, combattente, punti 39,290;
71. D'Agostino Fausto fu Francesco, combattente, punti 39,240;
72. Carraroli Mario fu Ettore, combattente, punti 39,228;
73. Della Momma Fausto fu Alfredo, combattente, punti 39,165;
74. Gardano Alberto fu Salvatore, combattente, orfano guerra, punti 39,045;
75. Baruffaldi Sergio di Torquato, invalido, combattente, punti 39,027;
76. Bianchi Fedele di Rodolfo, reduce prigionia, punti 39;
77. Notari Celso fu Romeo, profugo, punti 38,860;
78. Molignoni Decio fu Agostino, invalido civile per fatto di guerra, partigiano, orfano guerra, punti 38,857;
79. Scaravilli Pasquale fu Antonino, partigiano combattente, punti 38,835;

80. Garbati Domenico di Domenico, combattente, punti 38,776;
81. Rodelli Alfredo fu Pietro, combattente, punti 38,775;
82. Zilembo Pietrangelo di Nicola, invalido, combattente, punti 38,727;
83. Diana Luciano fu Luigi, partigiano combattente, profugo, punti 38,706;
84. Zenti Lionello fu Angelo, combattente, reduce prigionia, punti 38,664;
85. Rigoni Giovanni fu Giovanni, combattente, reduce prigionia, punti 38,661;
86. Valentini Giuseppe di Domenico, combattente, reduce prigionia, punti 38,648;
87. Motta Carlo fu Antonino, combattente, punti 38,639;
88. Falzoi Lorenzo di Antonio, combattente, reduce prigionia, punti 38,584;
89. Natali Combattelli Remo di Ambrogio, combattente, punti 38,581;
90. Miorini Gino di Leone, combattente, punti 38,537;
91. Guarino Ignazio fu Giovanni, profugo, punti 38,500;
92. Crosta Paolo fu Enrico, partigiano combattente, punti 38,339;
93. Valentini Vittorio fu Gaetano, reduce prigionia, punti 38,269;
94. Simonini Paolo di Arturo, reduce prigionia, punti 38,166;
95. Serramondi Luciano di Enrico, combattente, punti 38,104;
96. Coccioli Mastroviti Luigi di Giuseppina, deportato civile, punti 38,018;
97. Cibaldi Aldo fu Leonardo, profugo, punti 37,916;
98. Satanassi Divo di Cesare, invalido, combattente, punti 37,873;
99. Vedani Ferdinando fu Luigi, combattente, orfano guerra, reduce prigionia, punti 37,837;
100. Innocenti Marcello fu Augusto, combattente, punti 37,718;
101. Della Santa Marcello fu Adolfo, combattente, punti 37,645;
102. Facondini Fausto di Domenico, invalido, combattente, punti 37,640;
103. Fera Guido fu Umberto, invalido, combattente, orfano guerra, punti 37,600;
104. Casto Ignazio di Corrado, combattente, reduce prigionia, punti 37,582;
105. Restivo Domenico fu Onofrio, combattente, punti 37,518;
106. Aschero Lorenzo fu Napoleone, ex dirigente rurale, combattente, punti 37,416;
107. Tibaldi Giuseppe Dionigi di Giuseppe, combattente, punti 37,358.
108. Lomeo Salvatore di Giovanni, punti 37,253;
109. Minetti Eugenio fu Giuseppe, combattente, punti 37,246;
110. Lubrano Giuseppe di Giovanni, combattente, punti 37,172;
111. Bertolini Luigi di Simone, combattente, punti 37,089;
112. Pepe Maurizio fu Ottavio, combattente, punti 37,059;
113. Conti Flavio fu Luigi, combattente, deportato civile, punti 36,894;
114. Salerno Ottaviano di Bruno, combattente, punti 36,560;
115. Vallerani Massimo di Valerio, combattente, reduce prigionia, punti 36,525;
116. Perugia Angelo di Filippo, combattente, reduce prigionia, punti 36,488;
117. Passante Luigi fu Giuseppe, profugo, punti 36,462;
118. Pandolfo Francesco Paolo di Ignazio, combattente, punti 36,434;
119. Biscaglia Giuseppe fu Pietro, combattente, reduce prigionia, punti 36,355;
120. Saderi Giovanni fu Girolamo, combattente, punti 36,073;
121. Codogni Armando fu Learco, combattente, punti 36,072;
122. Contestabile Gerardo fu Domenico, deportato civile, punti 35,938;
123. Accorinti Marcello fu Antonino, combattente, punti 35,753;
124. Lanzani Livio di Guglielmo, combattente, punti 35,744;
125. Barone Adesi Antonio fu Giliberto, combattente, punti 35,627;
126. Germani Amedeo fu Guglielmo, combattente, punti 35,297;
127. Grossi Otello di Gaetano, combattente, punti 35,248;
128. Recchia Leonardo fu Pasquale, punti 35,196;
129. Catarinella Erminio fu Michele, combattente, orfano guerra, reduce prigionia, punti 35,081;
130. Gambacorta Carino di Vincenzo, invalido, reduce prigionia, punti 35,080;
131. Campioli Alberto fu Elpidio, combattente, punti 35,020;
132. Lebani Federico fu Giovanni, invalido, combattente, punti 35;
133. Mattucci Dino fu Noè, combattente, punti 35;
134. Anastasi Edoardo di Giuseppe, combattente, punti 34,965;
135. Petruso Antonio di Salvatore, combattente, punti 34,914;
136. Occhi Italo fu Gervasio, reduce prigionia, punti 34,891;
137. Fedullo Enrico di Florigio, combattente, punti 34,831;
138. Curcu Antonio di Raffaele, combattente, punti 34,747;
139. Boldrini Ivo di Domenico, combattente, reduce prigionia, punti 34,747;
140. Froldi Cesare fu Giuseppe, partigiano combattente, punti 34,724;
141. Orsi Luigi di Ernesto, combattente, punti 34,708;
142. Scalabrella Diamondo fu Colombo, combattente, punti 34,632;
143. Rodi Silvio fu Augusto, partigiano combattente, punti 34,433;
144. Taverna Salvatore fu Vito, punti 34,400;
145. Tassone Nicolao di Bartolomeo, combattente, punti 34,249;
146. Bardovagni Ricci Anita di Aristide, punti 34,247;
147. Favellini Angelo fu Stefano, combattente, punti 34,239;
148. Bazzoli Pasquale fu Carlo, reduce prigionia, punti 34,194;
149. Godorecci Oscar di Luigi, partigiano combattente, punti 34,177;
150. Ghelarducci Mario fu Virgilio, combattente, punti 34,157;
151. Micci Ugo di Amedeo, combattente, punti 34,156;
152. Regalini Romeo fu Simone, combattente, punti 34,066;
153. De Ninis Vittorio di Giuseppe, combattente, punti 33,752;
154. Frenez Giovanni di Luigi, combattente, punti 33,744;
155. Cervellati Enrico fu Gustavo, combattente, punti 33,717;
156. Luchetti Gino fu Giovanni, invalido, combattente, punti 33,642;
157. Fraulini Marcello fu Enrico, partigiano combattente, punti 33,627;
158. Sisto Giuseppe fu Domenico, combattente, orfano guerra, punti 33,577;
159. Baglione Giuseppe fu Sebastiano, combattente, orfano guerra, punti 33,565;
160. Enrichens Nicola fu Vincenzo, punti 33,432;
161. Zupo Antonio di Giuseppe, combattente, reduce prigionia, punti 33,378;
162. Tavani Paolo di Girolamo, deportato civile, punti 33,062;
163. Artioli Sergio di Aldo, combattente, punti 33,015;
164. Franchini Giovanni di Pietro, combattente, punti 32,784;
165. Torlone Tonino di Giovanni, combattente, punti 32,695;
166. Tasciotti Antonio fu Lidano, combattente, punti 32,545;
167. Massafra Pietro fu Giovanni, combattente, punti 32,440;
168. Cassi Gaetano fu Cirillo, combattente, punti 32,404;
169. Paini Enrico di Enrico, combattente, punti 32,009;
170. Bruscia Walter fu Giovanni, invalido, combattente, punti 31,747;
171. Cadoni Giuseppe fu Giovanni, combattente, punti 31,729;
172. Tonucci Odoardo di Augusto, combattente, reduce prigionia, punti 31,646;
173. Bortolotti Remo di Eligio, combattente, partigiano combattente, punti 31,458;
174. Floris Renzo di Giovanni, combattente, punti 31,416;
175. Salata Giulio di Giovan Battista, combattente, punti 31,189;
176. Pacitti Antonio fu Giuseppe, partigiano combattente, punti 31,079;
177. Donadoni Stefano fu Angelo, invalido, combattente, punti 30,789;
178. Pruneddu Michele fu Giovanni, combattente, punti 30,595;
179. Benedini Alberto di Alessandro, partigiano, combattente, punti 30,525;
180. Cova Elvio di Odone, combattente, punti 30,395;
181. Crivelli Umberto fu Socrate, reduce prigionia, orfano guerra, punti 30,300;
182. Ilari Livio fu Attilio, combattente, punti 30,164;
183. Benevento Aurelio fu Domenico, combattente, punti 30,099;
184. Rosa Silvio di Antonio, combattente, punti 29,883;
185. Guida Ernesto fu Antonio, combattente, punti 29,266;
186. Petti Alfredo fu Francesco, internato civile, punti 28,750;
187. Montebovi Ascenzo fu Angelo, combattente, punti 28,747;
188. Passacantando Renato fu Palmerino, punti 28,494;
189. Braz Rado fu Giovanni, profugo, punti 28,312;
190. Carusi Quintilio di Berardino, combattente, punti 27,249.

Graduatoria dei vincitori

1. Giordano Ernesta fu Gaetano, deportata civile, punti 159,986;
2. Salvo Mario fu Eugenio, combattente, punti 152,064;
3. Cipollini Alfredo fu Attilio, profugo, punti 145,691;
4. Grecco Emanuele di Giuseppe, combattente, punti 142,499;
5. Romano Antonio fu Benedetto, combattente, punti 137,715;

6. De Napoli Giovanni fu Giuseppe, combattente, punti 135,333;
7. De Filippis Umberto fu Angelo, invalido, combattente, punti 135,146;
8. Ferraguti Vasco di Tommaso, punti 133,800;
9. Parisi Nicolò fu Salvatore, combattente, punti 133,083;
10. Gronchi Topi Maria fu Giuseppe, combattente, punti 132,933;
11. Accardi Giuseppe fu Francesco, combattente, reduce prigionia, punti 132,017;
12. Turco Celestino fu Pasquale, combattente, punti 129,692;
13. Damiani Agilulfo fu Italiano, combattente, punti 129,371;
14. Brullo Giuseppe fu Vito, combattente, punti 127,810;
15. Rosco Michele di Giuseppe, combattente, punti 126,247;
16. Pece Alfredo fu Raffaele, invalido, combattente, reduce prigionia, punti 125,425;
17. Grasso Giuseppe fu Francesco, combattente, reduce prigionia, punti 46,810;
18. Pighin Sante di Antonio, combattente, reduce prigionia, punti 45,776;
19. Ranucci Cesare fu Giuseppe, combattente, punti 44,353;
20. Sbisà Luigi di Antonio, invalido, combattente, punti 44,326;
21. Claudi Claudio fu Nazzareno, combattente, partigiano combattente, punti 44,091;
22. Pennisi Michele di Giuseppe, combattente, punti 43,820;
23. Ghignoni Goliardo di Efisio, combattente, punti 43,650;
24. Pradi Francesco di Pietro, combattente, punti 43,599;
25. Vardè Vincenzo fu Francesco, ex dirigente rurale, combattente, punti 43,402;
26. Civitelli Tommaso fu Adolfo, invalido, combattente, punti 43,287;
27. Bruno Luigi di Francesco, invalido, combattente, punti 43,147;
28. Scintu Giuseppino fu Francesco, combattente, punti 42,946;
29. Violino Giuseppe fu Domenico, invalido, combattente, punti 42,890;
30. Cipriani Cirnos fu Giuseppe, combattente, punti 42,645;
31. Tasciotti Vincenzo fu Giovanni, combattente, punti 42,147;
32. Nigro Imperiale Gregorio fu Francesco, combattente, punti 42,135;
33. Chiofalo Giuseppe di Antonino, combattente, punti 42,108,
34. Visalli Paolo di Pasquale, combattente, punti 42,068;
35. Grifi Loris di Amilcare, invalido, combattente, reduce prigionia, punti 42,005;
36. Leoni Alfiero fu Carlo, combattente, punti 41,996;
37. Pais Sebastiano fu Paolo, combattente, punti 41,993;
38. Zucchiatti Diego fu Angelo, combattente, partigiano combattente, orfano guerra, punti 41,883;
39. Cetto Attilio fu Giulio, ex dirigente rurale, combattente, punti 41,736;
40. Graziani Sante di Giovanni, combattente, orfano guerra, punti 41,636;
41. Siggillino Aldo fu Antonio, profugo, punti 41,340;
42. Giraudi Giovanni di Michele, combattente, partigiano, punti 41,326;
43. Gigli Michele Arcangelo di Enrico, combattente, reduce prigionia, punti 41,286;
44. Friuli Fortunato fu Tommaso, combattente, punti 41,250;
45. Di Censo Orlando fu Elia, combattente, punti 40,921;
46. Gianasso Mario fu Giovanni, reduce prigionia, punti 40,875;
47. Franzoni Cesare fu Battista, combattente, punti 40,815;
48. Lobozzo Evaristo fu Antonio, invalido, combattente, punti 40,669;
49. Magnani Sigfrida di Gioacchino, partigiana combattente, punti 40,650;
50. Dorigo Giuseppe fu Giovanni, combattente, punti 40,582;
51. Scano Edoardo fu Giuseppe, combattente, punti 40,580:
52. Giuliano Giulio di Eugenio, combattente, punti 40,501;
53. De Cimma Rocco di Francesco, combattente, punti 40,436;
54. Amadio Alfeo di Emidio, partigiano combattente, punti 40,382;
55. Prencipe Leonardo di Matteo, combattente, punti 40,148;
56. Benini Remo di Angelo, ex dirigente rurale, combattente, punti 40,143;
57. Ferrucci Mario di Gennaro, combattente, reduce prigionia, punti 40,042;
58. Chiaro Primo fu Evasio, invalido, combattente, reduce prigionia, punti 39,997;
59. Battistini Albino fu Antonino, combattente, punti 39,875;
60. Morelli Carlo di Pasquale, punti 39,854;
61. Agnelli Vittorio fu Giovanni, invalido, partigiano combattente, punti 39,840;
62. Della Giovanna Silvio di Alessandro, combattente, punti 39,770;
63. Tani Giuseppe di Giovan Battista, combattente, punti 39,750;
64. Chiappini Arturo di Fernando, combattente, reduce prigionia, punti 39,708;
65. Cappella Guido di Pasquale, profugo, deportato civile, punti 39,700;
66. De Meo Ottavio fu Arturo, combattente, punti 39,665;
67. Providenti Salvatore fu Francesco, combattente, punti 39,456;
68. Orlandi Moisè Giuseppe fu Cesare, ex dirigente rurale, combattente, punti 39,330;
69. Caravaglios Francesco Maria fu Raffaele, combattente, punti 39,294;
70. Cozza Umberto fu Michele, combattente, punti 39,290;
71. D'Agostino Fausto fu Francesco, combattente, punti 39,240;
72. Carraroli Mario fu Ettore, combattente, punti 39,228;
73. Della Momma Fausto fu Alfredo, combattente, punti 39,165;
74. Gardano Alberto fu Salvatore, combattente, orfano guerra, punti 39,045;
75. Baruffaldi Sergio di Torquato, invalido, combattente, punti 39,027;
76. Bianchi Fedele di Rodolfo, reduce prigionia, punti 39;
77. Notari Celso fu Romeo, profugo, punti 38,860;
78. Molignoni Decio fu Agostino, invalido civile per fatto di guerra, partigiano combattente, orfano guerra, punti 38,857;
79. Scaravilli Pasquale fu Antonino, partigiano combattente, punti 38,835;
80. Garbati Domenico di Domenico, combattente, punti 38,776;
81. Rodelli Alfredo fu Pietro, combattente, punti 38,755;
82. Zilembo Pietrangelo di Nicola, invalido, combattente, punti 38,727;
83. Diana Luciano fu Luigi, partigiano combattente, profugo, punti 38,706;
84. Zenti Lionello fu Angelo, combattente, reduce prigionia, punti 38,664;
85. Rigoni Giovanni fu Giovanni, combattente, reduce prigionia, punti 38,661;
86. Valentini Giuseppe di Domenico, combattente, reduce prigionia, punti 38,648;
87. Motta Carlo fu Antonino, combattente, punti 38,639;
88. Falsoi Lorenzo di Antonio, combattente, reduce prigionia, punti 38,584;
89. Natali Combattelli Remo di Ambrogio, combattente, punti 38,581;
90. Miorini Gino di Leone, combattente, punti 38,537;
91. Guarino Ignazio fu Giovanni, profugo, punti 38,500;
92. Crosta Paolo fu Enrico, partigiano combattente, punti 38,339;
93. Valentini Vittorio fu Gaetano, reduce prigionia, punti 38,269;
94. Simonini Paolo di Arturo, reduce prigionia, punti 38,166;
95. Serramondi Luciano di Enrico, combattente, punti 38,104;
96. Coccioli Mastroviti Luigi di Giuseppino, deportato civile, punti 38,018;
97. Cibaldi Aldo fu Leonardo, profugo, punti 37,916;
98. Satanassi Divo di Cesare, invalido, combattente, punti 37,873;
99. Vedani Ferdinando fu Luigi, combattente, reduce prigionia, orfano guerra, punti 37,837;
100. Innocenzi Marcello fu Augusto, combattente, punti 37,718;
101. Della Santa Marcello fu Adolfo, combattente, punti 37,645;
102. Facondini Fausto di Domenico, invalido combattente, punti 37,640;
103. Fera Guido fu Umberto, combattente, invalido, orfano guerra, punti 37,600;
104. Casto Ignazio di Corrado, combattente, reduce prigionia, punti 37,562;
105. Restivo Domenico di Onofrio, combattente, punti 37,518;
106. Aschero Lorenzo fu Napoleone, ex dirigente rurale, combattente, punti 37,416;
107. Tibaldi Giuseppe di Giuseppe, combattente, punti 37,358;
108. Romeo Salvatore di Giovanni, punti 37,253;
109. Minetti Eugenio fu Giuseppe, combattente, punti 37,246;
110. Lubrano Giuseppe di Giovanni, combattente, punti 37,172;
111. Bertolini Luigi di Simone, combattente, punti 37,089
112. Pepe Maurizio fu Ottavio, combattente, punti 37,059;
113. Conti Flavio fu Luigi, combattente, deportato civile, punti 36,894;
114. Salerno Ottaviano di Bruno, combattente, punti 36,560;
115. Vallerani Massimo di Valerio, combattente, reduce prigionia, punti 36,525;

116. Perugia Angelo di Filippo, combattente, reduce prigionia, punti 36,488;
117. Passante Luigi fu Giuseppe, profugo, punti 36,462.

Graduatoria degli idonei

1. Pandolfo Francesco Paolo di Ignazio, combattente, punti 36,434;
2. Biscaglia Giuseppe fu Pietro, combattente, reduce prigionia, punti 36,355;
3. Saderi Giovanni fu Girolamo, combattente, punti 36,073;
4. Codogni Armando fu Learco, combattente, punti 36,072;
5. Contestabile Gerardo fu Domenico, deportato civile, punti 35,938;
6. Accorinti Marcello fu Antonino, combattente, punti 35,753;
7. Lanzani Livio di Guglielmo, combattente, punti 35,744;
8. Barone Adesi Antonio fu Giliberto, combattente, punti 35,627;
9. Germani Amedeo fu Guglielmo, combattente, punti 35,297;
10. Grossi Otello di Gaetano, combattente, punti 35,248;
11. Recchia Leonardo fu Pasquale, punti 35,196;
12. Catarinella Erminio fu Michele, combattente, reduce prigionia, orfano guerra, punti 35,081;
13. Gambacorta Carino di Vincenzo, invalido, reduce prigionia, punti 35,080;
14. Campioli Alberto fu Elpidio, combattente, punti 35,020;
15. Lebani Federico fu Giovanni, invalido, combattente, precedenza perchè invalido, punti 35;
16. Mattucci Dino fu Noè, combattente, punti 35;
17. Anastasi Edoardo di Giuseppe, combattente, punti 34,965;
18. Petruso Antonio di Salvatore, combattente, punti 34,914;
19. Occhi Italo fu Gervasio, reduce prigionia, punti 34,891;
20. Fedullo Enrico fu Florigio, combattente, punti 34,831;
21. Curcu Antonio di Raffaele, combattente, punti 34,747;
22. Boldrini Ivo di Domenico, combattente, reduce prigionia, punti 34,747;
23. Froldi Cesare fu Giuseppe, partigiano combattente, punti 34,724;
24. Orsi Luigi di Ernesto, combattente, punti 34,708;
25. Scalabrella Diamondo fu Colombo, combattente, punti 34,632;
26. Roti Silvio fu Augusto, partigiano combattente, punti 34,433;
27. Taverna Salvatore fu Vito, punti 34,400;
28. Tassone Nicolao di Bartolomeo, combattente, punti 34,249;
29. Bardovagni Ricci Anita di Aristide, punti 34,247;
30. Favellini Angelo fu Stefano, combattente, punti 34,239;
31. Bazzoli Pasquale fu Carlo, reduce prigionia, punti 34,194;
32. Goderecci Oscar di Luigi, partigiano combattente, punti 34,177,
33. Ghelarducci Mario fu Virgilio, combattente, punti 34,157;
34. Micci Ugo di Amedeo, combattente, punti 34,156;
35. Regalini Romeo fu Simone, combattente, punti 34,066;
36. De Ninis Vittorio di Giuseppe, combattente, punti 33,752;
37. Frenez Giovanni di Luigi, combattente, punti 33,744;
38. Cervellati Enrico fu Gustavo, combattente, punti 33,717;
39. Luchetti Gino fu Giovanni, invalido, combattente, punti 33,642;
40. Fraulini Marcello fu Enrico, partigiano combattente, punti 33,627,
41. Sisto Giuseppe fu Domenico, combattente, orfano guerra, punti 33,577;
42. Baglione Giuseppe fu Sebastiano, combattente, orfano guerra, punti 33,565;
43. Enrichens Nicola fu Vincenzo, punti 33,432;
44. Zupo Antonio di Giuseppe, combattente, reduce prigionia, punti 33,378;
45. Tavani Paolo di Girolamo, deportato civile, punti 33,062;
46. Artioli Sergio di Aldo, combattente, punti 33,015;
47. Franchini Giovanni di Pietro, combattente, punti 32,784;
48. Torlone Tonino di Giovanni, combattente, punti 32,695;
49. Tasciotti Antonio fu Lidano, combattente, punti 32,545;
50. Massafra Pietro fu Giovanni, combattente, punti 32,440;
51. Cassi Gaetano fu Cirillo, combattente, punti 32,404;
52. Paini Enrico di Enrico, combattente, punti 32,009;
53. Bruscia Walter fu Giovanni, invalido, combattente, punti 31,747;
54. Cadoni Giuseppe fu Giovanni, combattente, punti 31,729;
55. Tonucci Odoardo di Augusto, combattente, reduce prigionia, punti 31,646;
56. Bortolotti Remo di Eligio, combattente, partigiano combattente, punti 31,458;
57. Floris Renzo di Giovanni, combattente, punti 31,416;
58. Salata Giulio fu Giovanni Battista, combattente, punti 31,189;
59. Pacitti Antonio fu Giuseppe, partigiano combattente, punti 31,079;
60. Donadoni Stefano fu Angelo, invalido, combattente, punti 30,789;
61. Pruneddu Michele fu Giovanni, combattente, punti 30,595;
62. Benedini Alberto di Alessandro, partigiano combattente, punti 30,525;
63. Cova Elvio di Odone, combattente, punti 30,395;
64. Crivelli Umberto fu Socrate, reduce prigionia, orfano guerra, punti 30,300;
65. Ilari Livio fu Attilio, combattente, punti 30,164;
66. Benevento Aurelio fu Domenico, combattente, punti 30,099.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 luglio 1953

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1954
Registro n. 29, foglio n. 175

(3715)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1954, è stato respinto il ricorso straordinario presentato da Bellini Mario avverso la graduatoria del concorso a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, approvata con decreto Ministeriale 30 giugno 1949.

(3704)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.